

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1951

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BONOMI, SEMERARO GABRIELE, TRUZZI,  
SORGI, DE MARZI, CODACCI PISANELLI, AGRIMI, DE MEO**

*Annunziata il 15 dicembre 1955*

**Provvedimenti a favore degli agricoltori delle Puglie e della Calabria  
danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche e stagionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che l'andamento della produzione agricola dell'annata decorsa nelle province delle Puglie e della Calabria è stata decisamente sfavorevole, specie per alcune colture, quali l'olivo e il mandorlo, il cui raccolto è stato quasi nullo.

La mosca olearia, con una eccezionale intensità, e avversi eventi atmosferici di particolare gravità, hanno distrutto il prodotto per entità superiore al 50 per cento, e comunque non inferiore a tale misura, annullando i sacrifici di lavoro e i conferimenti di mezzi tecnici profusi in un'intera annata.

Profondo è lo stato di disagio dei produttori agricoli ai quali sono quasi interamente venute meno le risorse finanziarie per affrontare le diverse obbligazioni connesse all'esercizio dell'impresa agricola e, in modo particolare, degli affittuari.

Si rendono, pertanto, necessari provvedimenti diretti a ridurre i canoni di affitto entro limiti meno onerosi di quelli vigenti.

La proposta riduzione del 30 per cento dei canoni di affitto e delle indennità per la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate si armonizza con le disposizioni degli articoli 1635, 1636 e 1648 del

Codice civile, e tende a prevenire numerosissime controversie giudiziarie che potrebbero insorgere tra proprietari e affittuari, con grave dispendio di tempo e di denaro da parte degli interessati e con grave turbamento dei rapporti nell'ambiente agricolo. La misura della riduzione è stata contenuta nei limiti del 30 per cento, sebbene l'andamento dei raccolti e le norme del Codice civile avrebbero potuto consentire, specie in alcune zone, una riduzione sino al 50 per cento, in considerazione della certezza del diritto e della immediatezza del beneficio.

La riduzione, d'altra parte, risponde ad un criterio di equità. Basti considerare che, nella generalità, i contratti di affitto di terreni olivetati stabiliscono un canone riferito alla migliore qualità di olio e al prezzo più elevato quotato dal mercato nella seconda quindicina di novembre e nella prima quindicina di dicembre. Gli affittuari, quindi, dovrebbero pagare, quest'anno, canoni riferiti alla quotazione dell'olio in ragione di lire 82.000 il quintale mentre il prezzo massimo delle olive, raccolte, invero, in minime quantità, non ha raggiunto le lire 6.000 il quintale ed i salari hanno toccato persino la punta di lire 2.000 per giornata di lavoro di sei ore.

Per la giustizia che ispira il proposto provvedimento, in favore di imprese agricole che, date le zone agrarie in cui operano, si fondano esclusivamente sulle colture colpite dalle avversità, mancando nella genera-

lità dei casi una complementarietà di attività economiche e di relativi redditi, si confida pienamente nella comprensione e appoggio degli onorevoli colleghi.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Nei comuni delle Puglie e della Calabria, che saranno determinati con decreto del prefetto di ciascuna provincia, i canoni di affitto di fondi rustici in olive o in olio, o con riferimento ai prezzi di detti prodotti, sono ridotti, per l'annata agraria 1954-55, del 30 per cento.

Ai fini della applicazione della presente legge sono equiparate ai contratti di affitto le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.